

COMUNE DI MASSALENGO

Provincia di Milano

~~BOLLE~~ ~~DI~~ REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803

Regolamento predisposto in base alle disposizioni contenute nel Regolamento locale di igiene-tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49784 del 28.3.1985 e n. 52097 del 7.5.1985 (B.U.R. 5 agosto 1985 - 7° suppl. straord. al N. 31).



= dove modificato

APP. CC 85 DEL 25.09.89
MOD. CC 2 DEL 29.1.96
MOD. CC 27 DEL 30.04.08

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di attuare e disciplinare nell'ambito del territorio comunale quanto previsto dal Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803.

Richiama, ad integrazione e parziale modifica del D.P.R. 803/75 la validità delle seguenti disposizioni, così come individuate dal Regolamento locale di Igiene - tipo della Regione Lombardia, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28-3-1985 e 7-5-1985:

- D.P.R. 627/81 sullo spessore delle tavole delle casse di legno (25 mm. di ogni punto).
- Sentenza TAR Lazio 718/77 e Consiglio di Stato 960/79 che legittimano l'applicazione alle casse mortuarie delle speciali valvole autorizzate con provvedimenti ministeriali.
- Circolare ministeriale n. 400/49 del 19 giugno 1978 sulle dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione (2/3 della superficie).
- LL.RR. 64 e 65/81, in particolare per le previsioni di cui all'art. 8 come modificato dalla L.R. 61/84 che detta norme sulla composizione della Commissione prevista dal D.P.R. 803/75.

Capitolo I

COMPETENZE - COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

Art. 1

Ferme restando le competenze del Prefetto ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 102 del D.P.R. 803/75 e quelle del Sindaco di cui all'art. 12 delle Leggi regionali 64-65/81, a norma dell'art. 3, p. 6 della stessa legge, competono al Comitato di Gestione dell'Ente Responsabile dei servizi di zona (di seguito denominato E.R.), per la parte amministrativa, ed al Responsabile del Servizio, per gli aspetti tecnici, tutte le funzioni in materia di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 803/75



Art. 2

Le competenze in materia di Polizia Mortuaria già del Medico Provinciale sono esercitate dall'E.R.

Spetta a tale Ente decretare la riduzione delle fasce di rispetto di cui all'art. 338 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e successive modificazioni previa delibera dei Consigli Comunali interessati, motivata da esigenze di ampliamento dei cimiteri e qualora non ostino impedimenti di natura igienico - sanitaria.

Art. 3

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.P.R. 803/75 presso il Servizio n. 1 a cura dei Comuni interessati dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

A tale scopo gli Uffici dello Stato Civile dei Comuni della zona sanitaria devono far pervenire al Servizio n. 1 mensilmente l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente con la relativa causa della morte (Allegato A). Tale

elenco è riferito alla popolazione residente e non alla popolazione presente per la quale valgono le disposizioni vigenti in materia.

Gli Uffici dello Stato Civile dei Comuni di residenza devono richiedere ai Comuni in cui si è verificato il decesso i dati occorrenti utilizzando l'apposito modulo (Allegato B).

Art. 4

Le certificazioni e gli accertamenti di Polizia Mortuaria ed eventuali prestazioni medico - legali sono attribuite all'E.R. che ne assicura la attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Art. 5

Le prestazioni di cui all'art. 4, qualora rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono riscosse dagli appositi uffici amministrativi dell'U.S.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

Capitolo II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 7

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 8

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 9

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza né è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 38 e 44 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso il Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte, così come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 10

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti alla Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

L'attività necroscopica di cui all'art. 4 del D.P.R. 803/75 viene svolta da sanitari dipendenti dall'U.S.S.L. Tali operatori, ancorché funzionalmente assegnati ad altri Servizi ed Unità Operative, nell'espletamento delle funzioni di medicina necroscopica rispondono al Responsabile del Servizio n. 1, da cui i medici necroscopi per lo svolgimento di tale attività dipendono.

Art. 12

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803.

Art. 13

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 14

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.

Art. 15

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 16

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 17

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Capitolo III

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 18

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito — alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario — nelle cliniche universitarie o

negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 19

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 20

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., della scheda di morte contemplata dall'art. 9.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capitolo IV

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 21

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 22

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 23

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 24

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 11, 13, 15 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 18 e 21.

Art. 25

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'art. 12 D.P.R. 803/75, possonoriceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, fatte salve misure cautelative prescritte dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. Nel caso di salme non assistite dai parenti, sarà provveduto affinché le medesime siano sorvegliate dal custode e comunque poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Capitolo V

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 26

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 27

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 28

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 29

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo). Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25,00 millim. . Alla cassa mortuaria pos-

sono essere applicate speciali valvole autorizzate con provvedimenti ministeriali. Si richiamano espressamente gli articoli 66 e 72 del presente regolamento.

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 30

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo con il nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento. Alla chiusura del feretro, l'accertamento del rispetto della normativa da parte del Servizio n. 1 rientra nell'ambito dei controlli previsti dalle funzioni di vigilanza; non è quindi prevista né obbligatoria la presenza di un tecnico del suddetto Servizio né tanto meno certificazione di sorta. E' necessaria invece una certificazione sottoscritta dal responsabile della ditta di onoranze funebri che attesti che sono state rispettate le vigenti normative in materia.

Capitolo VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 31

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è, di regola, oneroso secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 17 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803.

È in facoltà del Comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico.

Art. 32

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro riasses si osservano le norme di cui agli artt. 18 e 19 del citato D.P.R. numero 803.

Art. 33

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Per il trasporto delle salme è prevista una dichiarazione (eventualmente con speciali disposizioni) da parte del responsabile del Servizio n. 1 nei seguenti casi:

- a) quando il cadavere è portatore di radioattività (art. 16 D.P.R. 21.10.75 n. 803)
- b) per l'estradizione verso stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino (art. 27 D.P.R. 21.10.75 n.803)
Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 34

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, purché corredata essa pure di apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita o sotto la sorveglianza del custode anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 35

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art. 13, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 33, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 40 quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 36

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 37

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 38

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 39

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 33 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 40

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, on-d'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dall'articolo unico del D.P.R. 25-9-1981, n. 627.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantottore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 41

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 42

Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R. D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 26 e 27 del citato D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 43

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 120(n. 7) del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

Art. 44

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 45

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quando concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 46

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 33 e 42 precedenti non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capitolo VII

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 47

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Capitolo VIII

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 48

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1 - Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.

2 - Certificato in carta libera del medico curante o del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al punto 2 precedente, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 49

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 50

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 51

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 52

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 33 e 42 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 53

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, oltre che nel cimitero anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 54

Le autopsie autorizzate dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.I. debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975.

n. 803. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, pubblicate con R.D. 29 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., della scheda di morte di cui all'art. 9.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 19.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 55

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 40 è eseguito dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 21, 22 e 23.

Art. 56

L'imbalsamazione di cadaveri portatori da radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69. del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capitolo IX

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 57

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 10.

Per la tumulazione occorre il certificato del medico funzionario dell'U.S.S.L. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto:

Art. 58

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 57, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 57, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 59

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 60

La camera mortuaria del cimitero può, in mancanza di apposito locale previsto dall'art. 12 D.P.R. 803/75, servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

- (1) Nota - a) Le altre soluzioni prospettate dall'art. 12 D.P.R. 803/75 non si configurano nella realtà di Massalengo;
- b) L'art. 64 D.P.R. 803/75 prevede che qualora il Comune non abbia il deposito per l'osservazione, funzioni come tale la Camera Mortuaria purchè posta nelle condizioni di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 803/75

Art. 61

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossari individuali per resti mortali;
- f) di un colombario o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- g) altre varie strutture previste dal D.P.R. 803/75.

Capitolo X

INUMAZIONI

Art. 62

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 63

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo scoperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Art. 64

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 65

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 66

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 67

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 68

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 60.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliargli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 69

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 70

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella C previo pagamento della relativa tassa. Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione non possono superare i $\frac{2}{3}$ della superficie.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capitolo XI

TUMULAZIONI (Sepulture private)

Art. 71

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

Art. 72

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 71, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, modificato con D.P.R. 627 del 25 settembre 1981, articolo unico.

Art. 73

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 74

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 75

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse ai residenti a norma dell'art. 85 del presente regolamento:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad un capofamiglia;

Nel primo caso a) la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro;

Nel secondo caso b) la concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta, jure sanguinis fra discendenti in linea diretta del primo concessionario senza distinzione di sesso, salvo particolari estensioni o limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Qualora all'atto del decesso gli aventi diritto siano residenti in altro Comune, dovrà essere pagata dai concessionari (o dai suoi eredi) un importo pari al costo aggiuntivo pagato dai concessionari non residenti, come descritto all'art. 84 del presente regolamento.

Se più sono i titolari, per concessione o successione, questi entro l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Sindaco.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per maggior dettaglio di quanto sopra riportato ci si attiene a quanto prescritto all'art. 79 del presente regolamento.

Art. 76

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 D.P.R. 803/75 seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte dell'E.R. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata *di anni* Trenta a partire dalla data della tumulazione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del Loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 77

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da farsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietato la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri

Le lastre di chiusura dei nuovi loculi cimiteriali dovranno essere dotate di vaso portafiori, supporto luce votiva e cornice portafotografie in marmo bianco, mentre le scritte, potranno essere scelte fra l'incisione o lettere applicate. La fotografia potrà essere scelta in bianco e nero o a colori.

Art 78

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta Municipale. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte dell'E.R. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 803/75.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune.

Art. 79

Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati (art. 94 D.P.R. 803/1975)

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 80

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 81

Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 50 salvo rinnovo, e fatti salvi i diritti acquisiti.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

1) A sensi del primo comma dell'art. 93 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, tale durata non può essere superiore a 99 anni.

Art. 82

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 99 e 100 del citato D.P.R. n. 803.

Art. 83

E' ammessa la retrocessione (solo al Comune) da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati e reisi liberi per varie circostanze.

Art. 84

La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario. Alle concessioni di cui sopra, saranno applicate le tariffe previste dall'ultima delibera vigente all'atto della concessione.

Per le concessioni che invece vengono rilasciate a cittadini residente in altro Comune, è applicata una tariffa aggiuntiva del 50%, data dalla media del costo dei loculi vigenti all'atto della concessione o della tumulazione.

La tariffa aggiuntiva non verrà applicata per coloro che sono stati residenti nel comune e che sono emigrati per un periodo inferiore ai cinque anni.

Sono altresì esclusi dalla tariffa i cittadini ricoverati in Istituto o case di riposo per motivi di salute o di assistenza.

Art. 84/Bis

L'assegnazione dei nuovi loculi avviene in ordine crescente partendo dal basso e successivamente discendente partendo dall'alto.

La concessione può essere richiesta dal coniuge superstite che abbia compiuto 70 anni alla data del decesso del coniuge, purché tale richiesta sia contestuale a quella per la concessione del loculo al defunto e comunque sempre compatibile con la disponibilità del cimitero. In questo caso il costo del loculo, per il coniuge superstite, verrà maggiorato del 50%.

E' ammessa la concessione di loculo, celletta ossario raggiungibile dal piano stradale senza l'ausilio di scale nel caso in cui il coniuge o un parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale del defunto esibisca un certificato di invalidità civile avente giudizio diagnostico con codice:

- 05 - invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)
- 08 - cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/79)
- 09 - cieco assoluto (L. 382/79)

Art. 85

Concetti, limiti della concessione e temporaneità

Il Cimitero, a' sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, su area o su una determinata opera costruita dal Comune, da adibire a sepoltura. Tale diritto non è commerciabile nè alienabile (c.f.r. art. 94 D.P.R. 803/75). Il Concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera e dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni caso, a sua discrezione e purchè non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private sono temporanee, con decorrenza dalla data della tumulazione in caso di loculi e dalla 1ª tumulazione in caso di tombe di famiglia o monumentali previo pagamento della tariffa allegata al presente regolamento.

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Art. 86

Divieto di cessione delle concessioni (c.f.r. Art. 94 D.P.R. 803/75)

E', in ogni caso, vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo di tombe o loculi.

E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima dell'utilizzazione della concessione medesima.

Il Comune rimborserà nei casi sopra previsti al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

Art. 87

Contratto di concessione

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione, a spese del concessionario, previo pagamento della tariffa stabilita. Nel contratto devono risultare il nome del concessionario e la indicazione della persona viva o defunta cui il sepolcro è destinato, quando trattasi di sepolcro individuale, oppure la indicazione del capo di famiglia, della comunità o serie di congiunti o di altre persone cui è destinata la tomba, se trattasi di sepolcri famigliari.

Art. 88

Decadenza della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 85 quando:

- a) per le sepolture individuali l'utilizzazione non avvenga entro 1 anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta; oppure nel caso che l'intestatario risulti tumulato altrove
- b) per la sepoltura di famiglia la costruzione del sepolcro non venga ultimato entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga di 1 anno concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo del Messo Comunale, secondo le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 89

Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza o della scadenza della concessione, nel caso in cui non sia stato chiesto il rinnovo della concessione almeno tre mesi prima della scadenza, previo avviso di notifica del sindaco, il loculo, l'area e quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti indenizzi, ecc..., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Art. 90

Manutenzione sepolture private

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decorso stato i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 91

Revoca delle concessioni e provvedimenti

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida all'articolo precedente. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di Messo Comunale nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Del provvedimento è stato dato avviso al pubblico mediante apposito cartello sulla concessione stessa, per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica, o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie opposizioni. In mancanza di opposizioni il Comune rientra in possesso pieno della concessione e provvede alle opere occorrenti e ad una nuova concessione del terreno secondo le tariffe vigenti. (Vedi Art. 79 del presente regolamento).

Art. 92

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o alla assegnazione di quote.

Art. 93

Fascicoli per la sepoltura di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'Ufficio Comunale, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

Capitolo XII
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 94

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Art. 95

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per depositarle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco a fronte del precedente art. 46.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti in idoneo impianto di incenerimento oppure interrati in area appositamente individuata, previo parere dell'U.S.S.L. territorialmente competente.

Art. 96

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

Art. 97

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 98

Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione che è di 30 anni. Esse sono regolate dal custode.

I feretri esumati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati, per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere

Art. 99

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 100

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 101

1

Si applicano alle esumazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 84 del D.P.R. n. 803/75.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 102

Dell'operazione compiuta, di cui all'art. 101 del presente Regolamento, deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 103

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublinato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 104

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate nell'ultima delibera consiliare.

Capitolo XIII

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 105

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso — durante la vita — la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 12 del presente regolamento e prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 106

Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 e contemplate nell'articolo 340 del T.U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 107

La manutenzione e l'ordine del cimitero sono affidati al custode che ne risponde al Sindaco ed anche al Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. Di ogni lavoro in corso deve tenersi opportuna registrazione e durante i lavori devono essere assicurate, oltre le norme di sicurezza, anche le necessarie cautele al fine di assicurare il decoro, la riservatezza e la tranquillità del luogo. Durante i lavori comunque è proibita ogni manomissione anche solo temporanea, dello stato e della funzionalità dei vialetti che devono essere sempre regolarmente mantenuti puliti.

Altre eventuali operazioni interessanti i vialetti dovranno essere eseguite esclusivamente per la manutenzione.

Compito del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali e locali che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Art. 108

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 109

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

Art. 110

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi sarà smaltita tramite l'ordinario circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 111

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 112

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 113

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto

E' assolutamente vietato collocare ceri, vasi e fiori a terra in prossimità dei loculi cimiteriali e anche lungo i corridoi degli stessi, fatto eccezione per il periodo della ricorrenza dei defunti (10 giorni prima e 10 giorni dopo il 2 novembre) Trascorso tale periodo saranno rimossi dal personale comunale.

Art. 114

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 115

È proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 116

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 117

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XIV

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 118

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco ed al Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.

Art. 119

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Art. 120

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. Curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, ecc.;
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. Interessare il Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 121

Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (legge 3.3.1963 n. 292 e successive modificazioni).

Capitolo X V

CONTRAVVENZIONI

Art. 122

Le violazioni al presente regolamento sono punite, nella misura prevista dall'art. 108 del D.P.R. 803 e dell'art. 10 della legge 24.11.1981 n. 689.

Capitolo XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 123

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 e nel T.U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Addì

Oggetto: DATI STATISTICI CAUSE DI MORTE - Mese di..

COMUNE DI

[illegible]

Allegato B

COMUNE DI

Ufficio dello Stato Civile

U R G E N T E

AL MUNICIPIO (Ufficio Stato Civile)

di

Si prega di voler comunicare la causa di morte di

deceduto in codesto Comune il giorno

Tali notizie sono necessarie ai fini della compilazione delle tabelle statistiche delle cause di morte della popolazione appartenente a questo Comune.

Ringraziando, con osservanza.

L'Addetto all'Ufficio dello Stato Civile

N.B. - Si prega di restituire debitamente compilato il presente modello.

MORTE NATURALE

Malattia o stato morboso iniziale :

.....
.....
.....
.....

Malattia o stato morboso che ha direttamente causato il decesso :

.....
.....
.....
.....

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

Causa violenta :

1. Accidentale.....
2. Infortunio sul lavoro.....
3. Suicidio.....
4. Omicidio.....

Mezzo col quale la morte avvenne o fu procurata (indicare ad es.: arma da fuoco, caduta, investimento da treno, avvelenamento, ecc.):

.....
.....
.....
.....

Att. N. Pag. Parte

- I N D I C E -

Cap.	I	- Competenze - comunicazioni e registrazione dati mortalità	pag.	5
"	II	- Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	pag.	6
"	III	- Riscontro diagnostico	pag.	9
"	IV	- Periodi di osservazioni dei cadaveri	pag.	10
"	V	- Deposizione dei cadaveri nei feretri	pag.	12
"	VI	- Trasporto dei cadaveri	pag.	13
"	VII	- Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	pag.	17
"	VIII	- Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie	pag.	17
"	IX	- Consegna dei cadaveri al cimitero	pag.	21
"	X	- Inumazione	pag.	23
"	XI	- Tumulazioni (sepulture private)	pag.	26
"	XII	- Esumazioni ed estumulazioni	pag.	35
"	XIII	- Norme generali di vigilanza	pag.	38
"	XIV	- Custode del cimitero e sue attribuzioni	pag.	41
"	XV	- Contravvenzioni	pag.	43
"	XVI	- Disposizioni finali	pag.	43
- Allegato	A			
- Allegato	B			